



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dai magistrati:

dott. Federico Grillo Pasquarelli   Presidente

dott. Maurizio Alzetta                   Consigliere relatore

dott. ssa Silvia Casarino               Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di previdenza iscritta al RG 227/2021 promossa da:

**Geroldi Giannino** (CF GRLGNN48T30G859F), nato il 30/12/1948  
a Pontevico (BS) rappresentato e difeso, come da procura allegata al  
ricorso di primo grado, dall'avv. Simone Forte (CF  
FRTSMN73R16F839D) del Foro di Napoli e con domicilio eletto  
presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A; il  
difensore chiede di poter ricevere comunicazioni al seguente  
indirizzo PEC [simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it), e al fax  
0287152806

**- Appellante -**

**Contro**



**Agenzia delle Entrate-Riscossione** subentrata *ex lege*, a titolo universale, a EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a., CF13756881002, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale, Gian Paolo Zanoni, elettivamente domiciliata in Trani, C.so Italia n. 8, nello studio dell'Avv. Elena Del Vecchio (CF DLVLNE57A55B104I) che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al fax: n. 0883480309 o pec [elena.delvecchio@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:elena.delvecchio@pec.ordineavvocatitrani.it)

- Appellata -

### CONTRO

**INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (80078750587) in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini, 47, per procura del notaio, Dott. Laura Mattielli, in Roma, Rep. n. 37521 Racc. n. 5762 del 3.7.2014 in persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell'Inps presso l'avv. Tommaso Parisi (C.F. PRSTMS62M05D810D, PEC avv.tommaso.parisi@posta-cert.inps.gov.it), che, in via congiunta e disgiunta, all'avv. Franco Pasut (C. F. PSTFNC60B02F952O fax 0321088008, PEC avv.franco.pasut@postacert.inps.gov.it), lo difende in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015, Rep.



80974, Rogito 21569, per atti Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma.

- Appellato -

### CONTRO

**INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso giusta procura generale in notar Romano di Chivasso in data 20.9.2019 (rep. 13588) difeso dall'avv. Rosa Battagliese, con domicilio eletto in Torino, C.so Galileo Ferraris, 1; il difensore dichiara i seguenti recapiti: PEC *r.battagliese@postacert.inail.it*, e fax 0321.617561

- Appellato -

**Oggetto:** altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

### Conclusioni

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 3.5.2021.

Per gli appellati, INPS e SCCI s.p.a.: come da memoria depositata il 14.7.2021.

Per l'appellata, AdER: come da memoria depositata il 2.9.2021.

Per l'appellato INAIL: come da memoria depositata il 6.9.2021.

### Fatti di causa

Con ricorso depositato il 5.9.2019, Geroldi Giannino adiva il Tribunale di Novara al fine di ottenere, previa sospensione dell'esecutività, l'accertamento della ritenuta intervenuta decadenza nonché delle ritenute illegittimità, nullità, inesistenza e comunque la



mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di seguito indicati e di cui assumeva avere avuto conoscenza solo a seguito di richiesta, in data 19.8.2018, presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dell'estratto di ruolo al fine di controllare l'eventuale sussistenza di pretese previdenziali nei propri confronti, come di seguito indicate:

- n. 37320140000690311 (ruolo n. 0000650-652/2014);
- n. 37320150007242654 (ruolo n. 0000096/2015);
- n. 37320160000058879 (ruolo n. 0000152-154/2016);
- n. 37320160001064903 (ruolo n. 0000933-935/2016);
- n. 07320170002913971 (ruolo n. 0000010/2017);
- n. 07320170000306932 (ruolo n. 0000617-619/2017);
- n. 07320170006669959 (ruolo n. 0000113/2017);
- n. 37320180000168627 (ruolo n. 0000426-428/2018);
- n. 07320190000633215 (ruolo n. 0000060/2018)
- n. 37320190000860648 (ruolo n. 0000982-984/2019);
- n. 37320190000860749 (ruolo n. 0000982-984/2019).

Ritenendo ammissibile l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, assumendone la carenza di notifica e deducendo una serie di eccezioni preventive sulla regolarità dell'eventuale notifica della cui prova erano onerati gli enti convenuti; eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza dal potere di



riscossione ex art. 25 D. lgs. 46/1999 limitatamente alle cartelle nn. 37320190000860648 e 37320190000860749.

L'INPS resisteva sollevando eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e producendo le ricevute di notifica degli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia Entrate Riscossione <sup>1</sup> eccepiva *in limine* l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire; nel merito contestava il fondamento delle eccezioni preventive del Geroldi circa presunti vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui all'estratto di ruolo, dando prova della notifica delle stesse a mezzo pec.

Resisteva in giudizio anche l'INAIL, chiedendo la reiezione del ricorso, opponendo l'avvenuta notifica delle cartelle in questione, eccependo infine la propria estraneità al procedimento di notifica delle cartelle, rimesso al concessionario della riscossione.

L'INAIL osservava come fossa stata accolta, quanto alle cartelle nn. 07320150007242654 e n. 07320170002913971, istanza di rateizzazione sulla cui base il ricorrente aveva persino dato corso al pagamento rateale, così come comprovato dalle produzioni di parte allegate alla memoria difensiva.

Il Tribunale ha deciso la causa con sentenza in data 10.11.2020 (n. 111/2020), dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti,

---

<sup>1</sup> D'ora in poi, abbr. AdER.



spese liquidate in euro 2.500,00 in favore dell'INPS e in euro 1.000,00 ciascuno in favore dell'AdER e dell'INAIL, oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza ha interposto appello il Geroldi.

Hanno resistito al gravame l'INPS, l'AdER e l'INAIL.

All'udienza del 16 settembre 2021, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.

### **Ragioni della decisione**

1. La sentenza impugnata.

Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Giannino Geroldi in base agli argomenti, di seguito riassunti.

Il Tribunale ha preliminarmente illustrato la natura e la disciplina del ruolo (definito ex artt. 10 lett.b DPR 602/73 e 24 D. lgs. 46/99), quale atto amministrativo impositivo, tipizzato, che diviene esecutivo con la sottoscrizione<sup>2</sup> e descritto l'iter di formazione e notifica. Ha ricordato che la notifica del ruolo coincide con quella della cartella di pagamento; che il ruolo, se emesso per crediti previdenziali, è atto impugnabile, a pena di inammissibilità, entro il termine di 40 giorni (art. 24, co. 5, D. lgs. 46/99).

L'estratto di ruolo, non essendo disciplinato dalla legge, è invece un prodotto informatico elaborato dall'esattore, contenente gli elementi della cartella esattoriale<sup>3</sup>; esso non è autonomamente impugnabile<sup>4</sup>,

---

<sup>2</sup> Cass. SU 2.1.2015, n. 19704.

<sup>3</sup> Cons. St., n. 4209/14.



costituendo solo la riproduzione della parte di ruolo relativa al credito azionato con la cartella esattoriale, contenente l'ammontare della pretesa creditoria<sup>5</sup>; quale atto di amministrazione interno, è privo di effetti per il destinatario<sup>6</sup> che può impugnare la cartella cui l'estratto si riferisce nei termini di legge<sup>7</sup>.

Il Tribunale ha disatteso il richiamo del Geroldi alle Sezioni Unite (Cass SU 19704/2015), perché tale sentenza non vale a contraddire il principio della non autonoma impugnabilità del ruolo: le Sezioni Unite hanno solo ammesso che il contribuente possa azionare immediatamente le sue ragioni attraverso la cartella esattoriale non notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

In tal caso l'effettivo interesse a impugnare sussiste e concerne la cartella, e si attualizza in ragione dell'invalidità della notifica della stessa, non ricorrendo, viceversa, l'interesse a impugnare l'estratto di ruolo in sé (quale atto che non contiene alcuna autonoma pretesa impositiva, diretta o indiretta).

Ha notato come il Geroldi, pur potendo contestare e il merito delle pretese creditorie ed eccepire la prescrizione, si fosse limitato a eccepire l'invalidità del procedimento notificatorio dei titoli esecutivi di cui all'estratto di ruolo impugnato, senza sollevare

---

4 Cfr. Corte App. Torino, n. 201/2019 e Cass. 10.11.2016, n. 22946; Id. 13.10.2016, n. 20618.

5 Cfr. Cass. 9.5.2018, n. 11028.

6 Cfr. Cass. 22.9.2017, n. 22184.

7 Cass. 5443/1997.



contestazioni di merito o eccepire la prescrizione dei crediti medesimi (relativi, peraltro, ad annualità recenti).

Ha ritenuto quindi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, così come sollevata dall'INPS e dall'AdER, essendosi il ricorrente limitato a prospettare, *in limine*, una serie di eccezioni standardizzate circa la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.

Quand'anche sussistenti, dette eccezioni non avrebbero consentito al Geroldi di conseguire alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile; l'eventuale accoglimento delle eccezioni avrebbe determinato solo la declaratoria di invalidità delle notifiche dei titoli, ma non inficiato la validità delle pretese creditorie.

Ha rilevato l'inammissibilità di un'eventuale pronuncia meramente dichiarativa della nullità/irregolarità delle notifiche se emessa in mancanza di minaccia o d'inizio di esecuzione da parte dell'AdER.

Ha quindi affermato l'inattaccabilità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per effetto dell'avvenuta produzione di ricevute di consegna telematica in formato *.xml*<sup>8</sup>, da parte dell'INPS, degli avvisi di addebito nn. 37320160000058879 e 37320160001064903 sul presupposto della loro non riferibilità agli avvisi medesimi.

Ha ritenuto irrilevante che, quanto alla cartella 0732019000033215, l'AdER avesse prodotto solo la busta telematica in formato *.eml* (da

---

<sup>8</sup> Pur a fronte della corrispondenza tra numeri identificativi di ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.



cui emerge la mancata consegna dell'atto) in ragione della non validità dell'indirizzo del destinatario. Ha ribadito, infatti, come la declaratoria dell'invalidità della notifica degli avvisi di addebito e della cartella non inciderebbe sulla pretesa, incontestata nel merito. Quanto agli ulteriori titoli dell'estratto del ruolo, il Tribunale ha rilevato come – a fronte dell'affermazione del Geroldi di omesso ricevimento della notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito – l'INPS, nel costituirsi in giudizio, abbia prodotto in copia gli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di addebito<sup>9</sup> nn. 37320140000690311, 37320190000860648 e 37320190000860749, regolarmente notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data 22.9.2014, il primo, e in data 20.9.2014, il secondo e il terzo. Il Tribunale ha chiarito come la notifica diretta degli avvisi di addebito da parte dell'INPS sia prevista dall'art. 30, co.4, del D.Lgs. 78/2000 e come, in tal caso trovino applicazione solo le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati<sup>10</sup>; -come, seguendo l'indirizzo del Supremo Collegio, non sia previsto l'invio della raccomandata informativa<sup>11</sup>; come, per la notifica diretta a mezzo di servizio postale, non sia necessaria la produzione dell'originale o della copia della cartella di pagamento notificata, né del contenuto del plico,

<sup>9</sup> D'ora in poi indicati anche come AVA.

<sup>10</sup> Di cui al DM 9.4.2001, artt. 32 e 39; e conf. Cass. 6.6.2012, n. 9111; Id. 270/2012; id. 2007/2011; Id. 17598/2010.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. Sez. VI, Ord. 17445/2017; Id. 12839/2017; Id. 12083/2016; Id. 12181/13; Sez. V, sent. 28.7.2010, n. 17598.



essendo sufficiente la produzione in giudizio degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate<sup>12</sup>; come non sia richiesta la produzione degli originali o di copie conformi autenticate giacché la copia ha la stessa efficacia della scrittura autentica.

Ha escluso ogni valenza al disconoscimento generico della conformità all'originale da parte del Geroldi, assumendo come, per un verso, lo stesso fosse stato effettuato addirittura prima del ricevimento delle copie delle ricevute di ritorno e come, per l'altro, la costituzione tempestiva delle resistenti associata al deposito della documentazione attestante la notifica degli atti impugnati ne avesse consentito l'esame preventivo, onerando il ricorrente a proporre un disconoscimento circostanziato.

Ha rilevato come gli AVA nn. 0732017000306932 e 37320180000168627 risultino notificati all'indirizzo pec del ricorrente (il primo in data 27.9.2017 e il secondo in data 17.6.2018) così come attestato dalle buste telematiche di avvenuta consegna e accettazione depositate dall'INPS in formato *.eml* e siano quindi conformi alla disciplina relativa alle notifiche in via telematica di cui al DPR 68/2005; ha osservato come le buste telematiche prodotte in formato *.eml* attestino la regolare notifica degli avvisi di addebito in questione perché la ricevuta di avvenuta consegna reca i medesimi *files* che il destinatario della notifica avrebbe teoricamente

---

12 Cfr. Cass. Sez. VI -5, Ord. 25.7.2018, n. 19795.



ricevuto, via pec, dal mittente e ha richiamato un arresto di legittimità per evidenziare come l'eventuale irregolarità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporti la nullità nel caso in cui l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo<sup>13</sup>.

In merito alle cartelle di pagamento nn. 07320150007242654, 07320170002913971 e 07320170006669959, concernenti contributi INAIL, ha rilevato come l'AdER avesse prodotto in giudizio le buste telematiche relative alla avvenuta consegna del messaggio pec alla casella di posta certificata [geroldi.giannino@pec.it](mailto:geroldi.giannino@pec.it) da cui si evinceva il perfezionamento della notifica, rispettivamente, in data 1.2.2016, 24.7.2017 e 17.1.2018. Ha notato come l'INAIL avesse anche allegato e prodotto documenti comprovanti l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito avanzata dal Geroldi relativa alle cartelle esattoriali di cui ai nn. 07320150007242654 e 07320170002913971, associati all'avvenuto pagamento di alcune rate. In assenza di contestazioni delle circostanze dianzi indicate, il Tribunale ha ritenuto regolari le notifiche delle suddette cartelle, essendo incompatibile l'istanza di rateizzazione con l'allegazione della mancata ricezione della notifica delle cartelle medesime<sup>14</sup>. Essendo regolarmente notificati gli unici titoli esecutivi di cui era stata eccepita la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25

---

<sup>13</sup> Cass. Ord. 5.3.2019, n. 6417.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. Sez. VI-5, Ord. 18.6.2018, n. 16098.



D. Lgs. 46/1999 (rif. agli AVA nn. 37320190000860648 e 37320190000860749), il Tribunale ha ritenuto decaduto il Geroldi dalla deduzione di vizi formali relativi a titoli esecutivi, cartelle e loro notifica, integranti opposizione agli atti esecutivi, tra i quali sia sarebbe dovuta considerare anche l'eccepita decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 47/1999, da far valere, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica delle cartelle.

In mancanza di contestazione della pretesa creditoria sottesa agli AVA e alle cartelle di pagamento opposte, a fronte dell'infondatezza di vizi nella procedura di notificazione dei titoli, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il Geroldi alla rifusione delle spese di lite.

## 2. I motivi di doglianza.

Il Geroldi ha svolto diversi motivi di doglianza per censurare l'impugnata sentenza.

Pur se indicato per ultimo, deve essere esaminato per primo – consideratane la portata pregiudiziale – il motivo dedotto dall'appellante, il quale ha eccepito la nullità della costituzione dell'AdER perché assistita da un avvocato del libero foro.

L'eccezione è infondata, in conformità alla pronuncia resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 30008 del 19.11.2019 (in data ben anteriore al deposito dell'appello). Sulla questione si era in precedenza espressa la Suprema Corte con un primo orientamento<sup>15</sup>,

---

<sup>15</sup> Cfr. Cass. 28684/2018, Cass. 28741/2018, Cass. 33639/2018, Cass. 1992/2019.



condiviso da questa Corte di Appello, che aveva ravvisato nel nuovo assetto normativo delineato dall'art. 1 D.L. n. 193/2016, conv. in L. 225/2016, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro, quest'ultima condizionata al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 D. Lgs. n. 50/2016) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, nonché subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità.

Sulla questione è ora intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/19 sopra richiamata, resa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., nella quale, disattendendo il primo orientamento, si è affermato:

*“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:*

*- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo*



*questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".*

In applicazione di tali principi, espressi dalla Suprema Corte nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, deve ritenersi che nella specie – versandosi in ipotesi riconducibile a quelle (liti innanzi alle sezioni lavoro della Corte di Appello) per le quali la Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura autorizza il patrocinio ad avvocato del libero foro – il mandato del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sia stato validamente conferito.



Così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio aderisce, *“L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica”*.

pagina 15 di 33



Di conseguenza la pretesa ammissibilità della doglianza, così come sollevata, viene recisa in radice dall'assenza di minaccia attuale dell'estratto di ruolo per la parte contribuente e tale condizione è ulteriormente avvalorata nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state (come nella specie) regolarmente notificate.

Si richiama sul punto l'arresto per il quale “(..) *In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva*<sup>17</sup>”.

2.2. Con il secondo articolato motivo, il Geroldi censura la sentenza impugnata assumendo di aver disconosciuto, in primo grado, la documentazione prodotta dall'agente della riscossione e lamenta come il medesimo fosse obbligato alla produzione in giudizio degli originali degli atti, al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito; eccepisce inoltre l'invalidità delle notifiche perché, essendo state le raccomandate ricevute da soggetto diverso dal destinatario, si sarebbe dovuto inviare a quest'ultimo una seconda raccomandata

---

<sup>17</sup> Cass. SL, Ord., 7.3.2019, n. 6723.; conf. Id., 1.3.2019, n. 6166; Id. 9.3.2017, n. 6034.



idonea a rendere riconoscibile l'atto; eccepisce che le ricevute di consegna di cui è depositata la copia di una sola facciata non sarebbero idonee a provare il collegamento tra la copia della ricevuta dell'atto notificato; non sarebbe esclusa, in tal caso, la possibilità di escludere eventuali alterazioni della scansione, con conseguente nullità delle notifiche in assenza di prova dell'effettiva conoscenza degli atti impugnati da parte del destinatario.

Il motivo è infondato.

2.2.1. Giova, tuttavia, prendere preliminarmente posizione sui profili relativi a una serie di eccezioni specifiche svolte dall'appellante in seno al motivo medesimo e quindi procedere all'esame degli aspetti relativi al “disconoscimento” e quelli concernenti le altre questioni evocate in sede di gravame (efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento e querela di falso, validità della notifica mediante raccomandata a.r. etc).

L'appellante eccepisce in particolare come (a fronte del disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte) dovessero essere prodotti gli originali e richiama taluni arresti di legittimità a sostegno della doglianza (cfr. Cass 23.1.2019, n. 1792).

Il Geroldi afferma come la parte convenuta:

a) debba fornire la prova della notifica degli avvisi di addebito, attraverso la produzione in giudizio dell'originale delle relate di notifica congiunte e in calce all'atto; la pretesa è infondata perché la Cassazione, proprio con la sentenza citata dall'appellante (C.



1792/2019), non richiede affatto l'assolvimento di tale incombente, affermando che *“in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”*; secondo la Cassazione, la CTR, valorizzata dall'appellante, è incorsa in errore nel ritenere quindi necessaria l'acquisizione al fascicolo processuale di tale documento;

b) fornire la prova del contenuto degli avvisi di addebito, attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente, sul presupposto che, in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto; anche tale doglianza non può essere condivisa perché il punto risulta definito dalla giurisprudenza di legittimità che si è venuta consolidando più di recente; il Supremo Collegio, infatti, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, ha ritenuto che *“la prova dell'arrivo di questa faccia presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso”* (cfr. Cass. 5,



22.6.2018, n. 11528 e conf. Cass., Sez. 5 Ord., n. 30787 del 26.11.2019 (Rv.656342 – 01);

c) fornire la prova che le notifiche siano state poste in essere da soggetti a tale scopo abilitati, titolari del potere di notificazione; la censura si appalesa esposta in termini vaghi e generici, essendo stato indiscusso, nello specifico, che l'addetto alla distribuzione -tramite il servizio postale- non fosse legittimato; in ogni caso, deve rilevarsi come ciascuno degli avvisi di ricevimento prodotti risultino emessi in conformità delle disposizioni di legge, essendo gli stessi sottoscritti dall'incaricato e muniti di timbro dell'ufficio postale territorialmente competente;

d) fornire la prova di aver perfezionato l'intero procedimento notificatorio degli avvisi nei luoghi e ai soggetti indicati dalla legge, ai sensi degli artt.137 ss. c.p.c. e dell'art.60 del DPR 602/73 (cui l'art.26 del DPR 602/73, direttamente o indirettamente, rinvia); afferma al riguardo che *“l'iter deve essere rispettato rigorosamente dato che tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compresa la comunicazione mediante raccomandata integrativa dell'avvenuta notifica, hanno carattere essenziale e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notifica stessa”*.

Ambedue le questioni indicate ai punti c) e d) si appalesano chiaramente infondate perché, diversamente da quanto affermato in sede di gravame, le notifiche delle cartelle risultano eseguite in modo assolutamente regolare e le doglianze circa la prova



dell'esecuzione delle stesse da soggetti abilitati e secondo l'iter previsto sono state fornite e le censure svolte sul punto appaiono generiche e quindi inidonee a scalfire le argomentazioni giuridiche svolte nell'impugnata sentenza.

2.3. Il “disconoscimento” dei documenti avversari, effettuato dal Geroldi, si appalesa viziato da una genericità, già rilevata e stigmatizzata dal giudice di prime cure, il quale ha rilevato come il c.d. disconoscimento fosse connotato da genericità, perché eseguito in ricorso (prima di aver avuto visione di copia delle ricevute di ritorno e poi reiterato in udienza, con richiesta di concessione di termine a difesa nelle note di trattazione scritta). Tale specifica argomentazione non è stata impugnata.

In ogni caso, i termini del disconoscimento sono generici, dal momento che gli stessi si appalesano vaghi e standardizzati in formule e locuzioni, onnicomprensive, comuni e aspecifiche, del

---

18 *“Controparte non deposita/esibisce in Giudizio né la matrice delle cartelle come previsto dall'art. 26D.P.R. n. 602 né gli originali delle cartelle e degli avvisi di addebito e relative relata; pertanto, si rende necessario, in tale sede, procedere con il disconoscimento della produzione di controparte.*

Documentazione AER

n. 07320150007242654 (ruolo n.0000096/2015); n.07320170002913971 (ruolo n. 0000010/2017); n° 07320170006669959 (ruolo n. 0000113/2017) n° 07320190000633215 ( ruolo n. 0000060/2018)

Documentazione INPS

n° 37320140000690311 (ruolo n. 0000650-652/2014); n° 37320160000058879 (ruolo n. 0000152-154/2016); n° 37320160001064903 (ruolo n. 0000933-935/2016; n° 7320170000306932 (ruolo n. 0000617-619/2017);n° 37320180000168627 (ruolo n. 0000426-428/2018);n° 37320190000860648 (ruolo n. 0000982-984/2019);n° 37320190000860749 (ruolo n. 0000982-984/2019).

*I presunti referti di notifica, prodotti sotto forma di mera copia fotostatica, sono espressamente e specificamente disconosciuti ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.; si*



tutto difforni dalla costante giurisprudenza della S.C., che prescrive che la contestazione sia fatta, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare, ma anche degli aspetti per cui si assume che la copia prodotta differisca dall'originale<sup>19</sup>; risulta, quindi, chiaramente insufficiente la difesa che si limiti a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica. In sintesi, si osserva come, pur non essendo necessario l'impiego di particolari formule per disconoscere la conformità di un documento, l'utilizzo di semplici clausole di stile o di espressioni generiche non sia sufficiente a impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell'originale<sup>20</sup>.

A ciò si aggiunga che la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento

---

*effettua, altresì, il disconoscimento formale e specifico della sottoscrizione prodotta in copia, (tra l'altro illeggibile e senza alcun riferimento alle generalità), in quanto trattasi di copia fotostatica di firma prodotta in giudizio.*

*Inoltre le copie fotostatiche replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato, ragion per cui la copia del RETRO o del FRONTE prodotta potrebbe appartenere a qualsiasi avviso di ricevimento. Soltanto la produzione ovvero il deposito in giudizio dell'ORIGINALE dell'atto in questione potrebbe attestare effettivamente la riconducibilità. I presunti referti di notifica, prodotti sotto forma di mera copia fotostatica, sono espressamente e specificamente disconosciuti ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.; si effettua, altresì il disconoscimento formale e specifico della sottoscrizione prodotta in copia”.*

19 V., per tutte, Cass. 7775/2014, Cass. 29993/2017, Cass. 27633/2018, Cass. 16557/2019; e da ultimo, v. Cass., Sez. III, 5.5.2020, n. 8481.

20 Cfr. già Cass. Civ., Sez. I, 11.7.2003, n. 10912.



della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.<sup>21</sup>. Tale efficacia può essere messa in discussione soltanto a seguito della proposizione di querela di falso diretta a provare la completa estraneità del soggetto che ha ricevuto e sottoscritto l'avviso<sup>22</sup>. È proprio per tali ragioni che anche il terzo motivo di doglianza non può essere accolto (v. *infra*).

2.4. In ordine alla pretesa invalidità delle notificazioni degli avvisi di addebito nn. 37320160000058879 e 37320160001064903, il Tribunale ha osservato come l'INPS avesse prodotto in giudizio le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche telematiche in formato *.xml* ed *.eml* dalle quali risulta la corrispondenza tra il numero identificativo riportato sulla ricevuta di accettazione e quello identificativo indicato sulla ricevuta di avvenuta consegna. Ha considerato inoltre circostanza della produzione, da parte dell'AdER, della busta telematica in formato *.eml* relativa alla cartella n. 07320190000633215, da cui emergeva la mancata consegna al contribuente. E ha quindi osservato che, quand'anche le notifiche delle cartelle fossero invalide, tale condizione non inficerebbe la pretesa creditoria che, non contestata nel merito, risulterebbe valida e azionabile.

Il punto, con particolare riguardo all'ultima cartella, è da ritenersi

---

21 In punto la giurisprudenza è costante: v. Cass. 29022/2017, Cass. 4275/2018, Cass. 11708/2011, Cass. 9962/2010, Cass. 1906/2008.

22 Cfr. Cass. 5.8.2016, n. 16488; Id. 25.7.2018, n. 19795.



insuperato non essendo stato censurato.

In ogni caso si deve rilevare come, così come ritenuto dal Supremo Collegio, *“in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di senso contrario<sup>23</sup>”*. Inoltre la cartella di cui si tratta (n. 07320190000633215000) è stata oggetto di notifica nei termini previsti dall’art. 7<sup>24</sup> del D.L. 22.10.2016, n. 193, conv, nella L. 1.12.2016, n. 225, mediante deposito presso InfoCamere in data 22.1.2019 e pubblicazione nel sito dedicato in data 24.1.2019, come da documentazione in atti (cfr. all. doc. 3).

Peraltro, la sequenza notificatoria per via telematica appare conforme alle norme di legge (per quanto attiene anche alla fase finale alla disciplina di cui alla L. 53/1994) e risulta conclusa in base alle ricevute di consegna e accettazione in formato *.xml* per le prime due e *.eml* per la terza. Sul punto questo Collegio ritiene di

---

23 Cass. Civ. , Sez. VI, 26.11.2020, n. 10266.

24 Si rileva come la norma faccia riferimento, quanto alle modalità di notifica tramite posta elettronica certificata a quelle di cui all’art. 1, comma 133, della L. 28.12.2015, n. 208, laddove è stato previsto che *“La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all’ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notifica decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all’ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del professionista risulta non valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”*. Nulla con riguardo a eventuali violazioni di tali disposizioni è stato eccepito dall’appellante.



dover dare seguito alla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ritenuto di dover applicare il principio generale per il quale *“in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili (..) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dell’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario<sup>25</sup>”*. Così come previsto dall’art. 3bis della L. 21.1.1994, n. 53, *“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la*

---

25 Cfr. Cass. 15035 del 2016.



sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata; la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del DPR 11.2.2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del DPR 11.2.2005, n. 68. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 (indicata nel fascicolo informatico del procedimento); nonché e parimenti dell'art. 19 bis del D.M. Giustizia 16 aprile 2014 per il quale (co.5) La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'art. 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art.9. comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa a ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera 2(.).". Siccome le notifiche degli atti in esame sono pienamente conformi alle



disposizioni di legge vigenti, esse, in assenza di contestazioni pertinenti, devono ritenersi pienamente valide.

2.4.1. Infondato è anche il terzo motivo, articolato sul presupposto dell'asserita invalidità delle notificazioni eseguite a persona diversa dal destinatario a mezzo R.A.R. degli avvisi di addebito INPS per omesso invio al destinatario una seconda raccomandata informativa; basta osservare che l'art. 30, co. 4, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (che consente espressamente la notifica dell'avviso di addebito INPS mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non prevede che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale).

In tal senso, in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, si intende seguire l'indirizzo della S.C. che, nel valorizzare la norma di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ritiene applicabili all'avviso di addebito INPS le stesse norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento; pertanto, il principio si deve considerare valido e operante anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell'INPS: *“in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con*



*avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982<sup>26</sup>”.*

2.5. E' infondata anche la tesi del preteso non collegamento tra copia della ricevuta della raccomandata e l'atto notificato. Sul punto il Supremo Collegio ha affermato che *“in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova<sup>27</sup>”.*

Dai documenti prodotti dall'INPS si nota la perfetta corrispondenza tra gli atti avvisi di addebito intestati al Geroldi e le ricevute/accettazioni a lui riferite prodotte. In particolare, dai documenti prodotti (docc. 1-18) si rileva quanto segue:

-l'avviso 37320140000690311000 risulta associato, come emerge dal sottostante codice a barre, alla raccomandata n. 65026410898-5, ricevuta il 22.9.2014;

-l'avviso 37320190000860648000 risulta associato, come da

---

26 Cfr. Cass. 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata; in senso conforme, v. anche Cass. 16949/2014 e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012.

27 Cass. 16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019.



emerge dal sottostante codice a barre, alla raccomandata n. 68970122096-5 ricevuta il 20.9.2019;

-l'avviso 37320190000860749000 risulta associato, come emerge dal sottostante codice a barre, alla raccomandata 68970122100-9 ricevuta il 20.9.2019; come già rilevato (cfr. p. 22), la notifica a mezzo posta avrebbe imposto la proposizione di querela di falso;

-l'avviso 37320160000058879000 risulta inviato via pec *.xml* a [geroldi.giannino@pec.it](mailto:geroldi.giannino@pec.it) e accettato in data 3.4.2016;

-l'avviso 37320160001064903000 risulta inviato via pec *.xml* a [geroldi.giannino@pec.it](mailto:geroldi.giannino@pec.it) e accettato in data 21.11.2016;

-l'avviso 37320170000306932000 risulta inviato via pec *.eml* a [geroldi.giannino@pec.it](mailto:geroldi.giannino@pec.it) e accettato in data 27.9.2017;

-l'avviso 37320180000168627000 risulta inviato via pec *.eml* a [geroldi.giannino@pec.it](mailto:geroldi.giannino@pec.it) e accettato in data 17.6.2018.

Anche in punto di fatto non appare quindi seriamente sostenibile la tesi circa la pretesa carenza di collegamento documentale, correlata alla pretesa impossibilità di ricondurre gli avvisi di addebito agli avvisi di ricevimento.

In merito alla doglianza circa la pretesa invalidità delle notifiche effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (nei formati *.xml* e *.eml*), valgono le osservazioni già svolte, da intendersi qui richiamate (cfr. pp. 23-26).

2.5.1. Deve rilevarsi come ogni profilo di doglianza sollevato dalla difesa appellante (invalidità della notifica sul presupposto della



mera produzione in formato cartaceo delle ricevute di consegna, da cui non sarebbe possibile risalire agli atti notificati, oltre alla mancanza della firma digitale e dell'attestazione di conformità all'originale), non sia fondato.

La notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è un atto che si svolge in una fase stragiudiziale e quindi le regole che ne presidiano i modi di esecuzione esulano dal tema delle notifiche nel processo civile e dalle norme di cui alla L. 53/94 (come modificata dalla L. 183/2011 e integrata dal D.M. 44/2011), nonché dalle ulteriori specifiche tecniche afferenti esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Pertanto le modalità per dar conto e prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e non è quindi richiesto il deposito di file di notificazione (le RdAC in formato *.eml* o *.msg*). Come già evidenziato da questa Corte (cfr. sent. n. 93/2020 in data 12.2.2020), la prova della notifica telematica della cartella esattoriale o di un avviso di addebito può essere fornita mediante il deposito della copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova dell'avvenuta notifica sarà data se la conformità all'originale della copia è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23 co.1, Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. 82/2005), ovvero se la loro conformità -per quanto non attestata- non sia disconosciuta



dal contribuente (art. 23, co.2 Cad). Il disconoscimento, così come operato dal Geroldi, risulta generico e non conforme alla giurisprudenza della S.C., la quale richiede che la contestazione sia specifica e circostanziata e tale da mettere in luce gli aspetti per i quali si assume la difformità del documento dall'originale<sup>28</sup>.

Né può trovare accoglimento la doglianza (di cui al quarto motivo) circa la carenza, insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della motivazione alle norme di legge invalidità della notifica relativa alle cartelle di pagamento di cui ai numeri 07320150007242654, 07320170002913971 e 07320170006669959, aventi ad oggetto contributi INAIL. Sul punto, come già osservato, l'AdER ha prodotto in giudizio le buste telematiche relative all'avvenuta consegna del messaggio pec alla casella di posta certificata geroldi.giannino@pec.it dalle quali si evince il perfezionamento della notifica rispettivamente in data 1.2.2016, 24.7.2017 e 17.1.2018. L'INAIL, per giunta, ha documentato e provato che, quanto alle cartelle di pagamento di cui ai nn. 07320150007242654 e n. 07320170002913971, era stata accolta l'istanza di rateizzazione del debito da parte del ricorrente ed erano anche state pagate alcune delle rate dovute. Tali circostanze, essendo incontestate, valgono a superare, per incompatibilità logica, l'allegazione della parte di non aver ricevuto la notifica delle cartelle<sup>29</sup>.

---

28 V., tra le molte, Cass. III, 3.4.2014, n. 7775; Id. 12.4.2016, n. 7105; Id. 13.12.2017, n. 29993; Id. 30.10.2018, n. 27633.

29 Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 22-03-2018) 18-06-2018, n. 16098.



2.7. In sintesi, a fronte della regolarità della notifica degli atti si deve escludere la ricorrenza di un interesse all'impugnativa del ruolo in funzione di accertamento negativo. Il Geroldi, non avendo proposto opposizione alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito nei termini stabiliti dalla legge (40 giorni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/99 per contestare il merito e 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per far valere i vizi formali degli atti) è decaduto dalla possibilità di proporre qualsivoglia doglianza.

In base alle argomentazioni svolte circa la regolarità del processo notificatorio, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla deduzione dei vizi formali circa i titoli esecutivi, le cartelle e le notifiche degli stessi, in quanto integranti opposizione agli atti esecutivi<sup>30</sup>, tra i quali rientra la decadenza da azionare entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica delle cartelle, così come prescritto dall'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 in relazione all'art. 617 c.p.c.. Poiché gli unici titoli esecutivi per i quali è stata eccepita la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999, ovvero gli avvisi di addebito n. 37320190000860648 e n. 37320190000860749, risultano regolarmente notificati il ricorrente era di conseguenza decaduto dalla deduzione di vizi formali inerenti i titoli esecutivi, le cartelle e la loro notifica, integranti opposizione agli atti esecutivi tra i quali rientra anche l'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999, da far valere, ex art.

---

30 Cfr. Cass. SL, 17.7.2015, n. 15116; Id. 19.10.2015, n. 21080.



29 d.lgs., 46/1999 e 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica delle cartelle.

3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti appellate come da dispositivo.

Alla reiezione dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1 commi 17-18 L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante principale è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

4. Ad avviso della Corte, infine, la proposizione del presente appello costituisce un caso paradigmatico di abuso del processo, con finalità meramente dilatoria: la riproposizione davanti al giudice del gravame delle stesse eccezioni formali, manifestamente infondate, già respinte dal Tribunale con motivazioni esaurienti e conformi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere sanzionata ex art. 96, co. 3, c.p.c., nella misura equitativamente determinata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 3.777,00 ciascuno a favore dell'INPS e dell'AdER ed in euro 1.830,00 a favore dell'INAIL, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dell'AdER;



condanna l'appellante al pagamento, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., di euro 3.000,00 ciascuno a favore dell'INPS e dell'AdER e di euro 1.000,00 a favore dell'INAIL;  
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 16.9.2021

Il Consigliere estensore

dott. Maurizio Alzetta

Il Presidente

dott. Federico Grillo Pasquarelli

